

## Il diritto al clima stabile e sicuro in Italia tra “negazionismo giudiziale” e biofisica

di Michele Macrì

1. Com'è noto, nel contenzioso climatico “*Giudizio Universale*”, gli attori hanno evocato, tra i vari diritti azionati a loro tutela, quello al “clima stabile e sicuro” in quanto diritto alla non regressione delle condizioni di stabilizzazione del sistema climatico; stabilizzazione garantita dal rispetto delle soglie di pericolo qualitative e quantitative, fissate dagli artt. 2 dell'UNFCCC (quella qualitativa di stabilizzazione) e dell'Accordo di Parigi (quella quantitativa di sicurezza).

Nel Capitolo I dell'*Atto di citazione* di quel contenzioso (consultabile [qui](#)), si spiega il fondamento biofisico di quel diritto. Esso deriva dal radicamento della condizione umana nelle leggi di natura: condizione che accomuna tutti nella sottoposizione passiva alla destabilizzazione del sistema, ma che non risulta – per questo – apocrifia, in ragione della differenziazione di ciascun individuo nei determinanti della propria salute (cfr. pp. 15 ss. e 20 ss. dell'*Atto di citazione* e pp. 62 ss. della *Comparsa conclusionale*, consultabile [qui](#)).

Dalla termodinamica in poi, tale radicamento è un fatto notorio sul piano dell'esperienza comune, prima ancora che un fatto scientificamente inconfutabile. Lo ricorda espressamente – ove mai ce ne fosse stato bisogno – la *Carta Mondiale della Natura* dell'ONU del 1982, dove gli Stati – Italia inclusa – riconoscono che «la specie umana è parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonti di energia e materia». Ma altrettanto espressamente la constatazione è fatta propria dall'IPCC, con la classificazione – sempre d'intesa con gli Stati, Italia inclusa – delle c.d. «*five Reasons for concern*», riguardanti i principali rischi del riscaldamento globale, comprendenti anche i “sistemi umani”.

Pertanto, che l'esistenza umana dipenda dalla stabilità del sistema climatico è fatto, oltre che notoriamente naturale e scientifico, pure giuridicamente “non contestato” dagli Stati.

Non a caso, la Corte europea dei diritti umani, nel caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” (n. [53600/20](#)), ha interpretato l’art. 8 CEDU proprio alla luce di questo assunto, parlando di “fatti non contestati” dagli Stati in sede di IPCC (richiamato per ben 81 volte nel testo della decisione), in ordine al nesso tra futuro umano e futuro climatico<sup>1</sup>.

2. La conclusione europea dovrebbe valere anche per l’Italia, visto che l’Italia ha aderito tanto alla *Dichiarazione* ONU del 1982 quanto alle classificazioni dell’IPCC.

Infatti, anche in Italia, dal punto di vista giuridico-processuale, il dato si tradurrebbe in un “fatto non contestato” ai sensi dell’art. 2697 Cod. civ.

Tuttavia, per l’Italia, c’è addirittura di più.

La dipendenza biofisica di ciascun individuo dalla stabilità del sistema climatico è affermata con l’adesione dell’amministrazione sanitaria al paradigma scientifico *One Health-Planetary Health*. Esso è stato accolto dall’ordinamento italiano, con la sintomatica formula «visione olistica *Planetary Health*», sia dalla legge (art. 27 del D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022) che dal Decreto del Ministero della Salute n. 77/2022.

Gli elementi determinanti di questa «visione olistica» sono tre:

- lo spostamento dell’analisi dei fatti dall’osservazione riduzionistica (tipica del separatismo ignaro della termodinamica) all’osservazione sistemica (tipica delle scienze del sistema Terra);
- l’inversione della relazione tra le parti e il tutto, nel senso che le proprietà delle parti (a iniziare da quelle di ciascuno singolo individuo) non sono separate ma strutturalmente interconnesse con il sistema climatico, risultando materialmente dipendenti dalle interazioni e reazioni tra le differenti sfere che quel sistema compongono (litosfera, atmosfera, criosfera, idrosfera, biosfera);
- il conseguente inquadramento della situazione di ciascun singolo individuo in termini non di indifferenza e separazione dalle dinamiche dell’intero sistema climatico, bensì, al contrario, di dipendenza differenziata da esso, dove la differenziazione è data dai determinanti personali e sociali della salute di ciascuno.

---

<sup>1</sup> Cfr. A. Lupo, *Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024*, in [www.giustiziasieme](http://www.giustiziasieme), 5 giugno 2024.

Lo spiega nitidamente la rivista [\*The Lancet Planetary Health\*](#), fondata sul nuovo paradigma scientifico, dove si osserva e si studia la comprensione della condizione umana nello spazio “sicuro” del pianeta<sup>2</sup>. Tale paradigma, inoltre, risulta oltremodo funzionale sia al principio di diritto internazionale della “indivisibilità e interdipendenza” dei diritti umani<sup>3</sup> - dato che la interdipendenza è il fattore determinante della *Planetary Health* – sia agli artt. 6 e 18 della “Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti” del 1998<sup>4</sup> - dato che essi richiedono di tematizzare e proteggere i contenuti dei diritti umani alla luce dell’evoluzione delle situazioni di fatto, quale certamente è l’emergenza climatica.

3. Tutto questo avrebbe dovuto avere rilievo in un processo italiano in materia climatica come “*Giudizio Universale*”, visto che il giudice è subordinato alla legge e la legge italiana gli indica la «visione olistica *Planetary Health*».

Così, invece, non è stato. Il Tribunale civile di Roma addirittura scrive che la posizione differenziata dagli attori della causa, rispetto al problema della destabilizzazione del sistema climatico, non rientrerebbe «*nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati*». In pratica, secondo il giudicante romano, il futuro climatico non costituirebbe “interesse soggettivo” e non inciderebbe nella posizione di dipendenza differenziata degli individui dal sistema climatico.

Insomma, separatismo e riduzionismo trionfarebbero nell’ordinamento giuridico italiano.

È del tutto evidente il risvolto antiscientifico (contro natura) della deduzione giudiziale. Per tale motivo, tra l’altro, la sentenza “*Giudizio Universale*” è stata stigmatizzata come “negazionista”<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Questi profili sembrano sfuggire a chi ammette l’esistenza del diritto al clima solo in termini di pretesa all’adattamento: cfr. M. Magri, *Diritto al clima. Negato o riconosciuto?*, in [www.diariodirittopubblico.it](http://www.diariodirittopubblico.it), 1 luglio 2024.

<sup>3</sup> Cfr. S. García Muñoz, E. Daly, *The indivisibility and interdependence of human rights: a key perspective for climate justice*, in *Ideas Verdes*, 2, 2024, 4–16.

<sup>4</sup> Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 53/144 del 9 dicembre 1998.

<sup>5</sup> N. Stavenato, *Se un fisico legge la sentenza “Giudizio Universale”*, in [www.LaCostituzione.info](http://www.LaCostituzione.info), 29 marzo 2024.

La deduzione, però, è pure *contra legem*, dato che è la legge italiana a richiedere la «visione olistica» della condizione umana. Il che, sia detto per inciso, non sarebbe neppure nulla di nuovo, se solo si ponesse attenzione all'evoluzione del diritto alla vita nei formanti giuridici italiani<sup>6</sup>. Dentro quella evoluzione, il diritto umano al clima stabile e sicuro altro non sarebbe che la sintesi di vita e salute umana nella non regressione intertemporale del sistema climatico territoriale.

Più che un “nuovo” diritto<sup>7</sup>, sarebbe il diritto umano per eccellenza, ovvero l'unico diritto “di natura” a base di tutti gli altri, per elementari “leggi di natura”. Il che, se sfugge ai giuristi e ai giudici (come nel caso del Tribunale di Roma), non sta certo a significare che quelle “leggi di natura” non esistano o siano diversamente “interpretabili” dall'*opinio iuris*: molto più banalmente si può spiegare o per ossequio al positivismo statale<sup>8</sup> o per “ignoranza” (nel significato culturale, di recente ricostruito da Burke<sup>9</sup>) della complessità del sistema, a seguito delle differenziazioni disciplinari dei campi di osservazione della realtà<sup>10</sup>.

Non per caso, proprio per tale ragione, si parla ormai di “*science-human rights-based approach*” nella considerazione della condizione dei diritti dentro la dinamica del sistema climatico<sup>11</sup>.

4. Comunque sia, ove di diritto umano al clima stabile e sicuro si volesse discettare in termini di “nuovo” diritto, la conclusione sul suo riconoscimento nell'ordinamento italiano non cambierebbe in nulla. Anzi, da tale prospettiva, la tesi del Tribunale romano, secondo cui il clima stabile e sicuro non rientrerebbe

---

<sup>6</sup> In merito, si rinvia a M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1, 2022, 423-459.

<sup>7</sup> Sulle letture del diritto al clima stabile e sicuro come “nuovo” diritto, si v. la sintesi ricostruttiva di A. Pisanò, *Diritto al clima*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica. Aggiornamento I*, Napoli, 2023. Sul fondamento biofisico, cfr., invece, M. Carducci, *Diritto umano al clima*, in [Glossario Ecologista](#), 2024, e *Emergenza climatica: tra “formule Radbruch” e diritto umano al clima stabile e sicuro*, in [Scienza e Pace Magazine](#), 18 marzo 2023.

<sup>8</sup> Sul progressivo abbandono, nella cultura giuridica occidentale, dei diritti “di natura” (oggi tardivamente recuperati nella logica dei “beni vitali”), a causa del trionfo del “positivismo” statale, si v. A. Donati, *Giusnaturalismo e diritto europeo. Human rights e Grundrechte*, Milano, 2002.

<sup>9</sup> P. Burke, *Ignoranza. Una storia globale*, trad. it., Milano, 2023.

<sup>10</sup> Sui paradossi dell'ignoranza del sistema da parte dei saperi disciplinari, a partire da quello giuridico, con riguardo alla soggettività (paradossi resi oggi evidenti dal tema dei “diritti” della natura), si v. M. Longo, *Struttura della società e semantica del soggetto*, Lecce, 2001.

<sup>11</sup> Cfr. F. Garelli, *The report on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, in [www.federalismi.it](#), 19, 2023, 207-233.

«nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati», si dimostrerebbe contraria a Costituzione.

È fin troppo nota la “svolta” della Corte costituzionale italiana sull’interpretazione dell’art. 2 Cost. come formula “aperta” all’accoglienza di situazioni soggettive non nominate né positivizzate dal diritto formale. Questa “svolta” è stata scandita da due passaggi, non più abbandonati dalla Consulta.

Il primo è quello contenuto nella sentenza n. 215/1997, con cui la Corte costituzionale supera l’indirizzo interpretativo sui «diritti inviolabili dell’uomo», garantiti dall’art. 2 Cost., in termini di «clausola riassuntiva» di interessi previsti da altre norme di diritto positivo, per parlare esplicitamente di «fattispecie aperta» allo scopo di potervi includere «nuovi diritti». Il secondo segue con la giurisprudenza degli anni successivi sino ad oggi, in cui il Giudice delle leggi ribadisce costantemente che la formula «nuovi diritti» deve sempre essere coniugata nella duplice prospettiva di considerare sia “inedite situazioni” soggettive, prodotte dall’evoluzione dei tempi e delle vicende umane (si pensi, per tutti, ai diritti al nome, all’immagine, al cambiamento di sesso) sia “nuove facoltà”, desumibili da “vecchi” diritti attraverso il “combinato disposto” di varie disposizioni costituzionali (a partire dalla combinazione tra art. 2 e artt. 3 c.2, 9 e 32 Cost.).

5

---

Con questa cornice, il “nuovo” diritto umano al clima stabile e sicuro rientrerebbe senza difficoltà in ognuna delle ermeneutiche proposte, a maggior ragione adesso che il riformato art. 9 Cost. apre anche all’ “interesse” delle generazioni future: interesse direttamente dipendente dalla stabilità del sistema climatico, perché – come correttamente constatato da attenta dottrina tedesca<sup>12</sup> – di portata esistenziale<sup>13</sup>.

5. Quindi, il fondamento c’è ed è di diritto positivo, addirittura costituzionale, perché emergente dal “combinato disposto” degli artt. 2, 3 c.2, 9 (riformato) e 32 Cost. Del resto, in tal senso depone la giurisprudenza costituzionale che qualifica in generale l’ambiente «bene della vita, materiale e complesso», che comprende non solo «la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole

---

<sup>12</sup> Cfr. W. Frenz, *Klimagrundrecht*, in *DöV*, 2021, 720 ss., e A. Buser, *Ein Grundrecht auf Klimaschutz? Möglichkeiten und Grenzen grundrechtlicher Klimaklagen in Deutschland*, in *DVBl*, 2020, 1391 ss.

<sup>13</sup> Per tale motivo, si parla di emergenza climatica come “*Existential Risk Space*”: cfr. C. Huggel *et al.*, *The existential risk space of climate change*, in *Climatic Change*, 174, 8, 2022, 1-20.

componenti» (Corte cost. n. 378/2007), ma anche, dopo la riforma costituzionale del 2022, la sua preservazione intergenerazionale per scongiurare danni presenti e futuri alla salute (Corte cost. n. 105/2024).

Da questo angolo di visuale, la prospettiva italiana, fondata sull'art. 2 Cost., si presenta persino più elastica e includente di quella della Corte di Strasburgo, concentrata solo sull'art. 8 CEDU come “spazio” di tutela nell'emergenza climatica.

Nel diritto italiano, persona e spazio non sono due entità distinte, come attesta, tra l'altro, l'evoluzione dell'interpretazione dell'art. 844 Cod. civ., originariamente finalizzata a garantire lo spazio ma poi apertasi, proprio grazie alla Costituzione, alla tutela della persona<sup>14</sup>.

Pertanto, e per concludere, persona e spazio sono due componenti dell'unico e unitario sistema climatico, come lo sono, da un lato, biosfera (animata da soggetti di vita), e litosfera o atmosfera (spazi fisici e aerei), dall'altro: sono un tutt'uno in una «visione olistica» tanto per fondamento bio-fisico quanto per fondamento costituzionale.

Altre alternative non si intravedono, se non il negazionismo climatico per riduzionismo disciplinare<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. C. Lazzaro, *Le immissioni nelle rinnovate logiche della responsabilità civile*, Torino, 2021.

<sup>15</sup> Sul negazionismo come effetto del riduzionismo disciplinare nell'osservazione dei fatti, si v. L. Mendy, *Counteracting climate denial: A systematic review*, in *Public Understanding of Science*, 4, 2024, 504-520.